

LINEE GUIDA PER L'INGRESSO E SOGGIORNO IN ITALIA DI DOCENTI, RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, ASSEGNISTI DI RICERCA, TITOLARI DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE E VISITING SCIENTIST CITTADINI NON-EU PER SOGGIORNI SUPERIORI A TRE MESI

Quadro normativo

La normativa nazionale di riferimento è l'art. 27 del Decreto Legislativo 286/1998 - "Testo Unico sull'immigrazione" - che disciplina i casi particolari di ingresso per lavoro di cittadini stranieri non comunitari che, data la peculiare natura delle prestazioni, possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote stabilite annualmente dal Governo mediante il c.d. "Decreto flussi", che fissa una quota massima di ingressi di lavoratori stranieri sul suolo italiano.

Gli atti principali:

- il **visto d'ingresso** (di seguito *visto*) è l'autorizzazione concessa ai cittadini stranieri NON-UE per l'accesso, transito o soggiorno in Italia per periodi fino a tre mesi;
- il **nulla osta** è richiesto al fine dell'ottenimento del visto per i docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e *visiting scientist* in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato;
- il **contratto di soggiorno** è l'accordo tra l'Ateneo e il cittadino NON-EU che prevede la garanzia del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore subordinato che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'impegno dell'Ente al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza;
- la **convenzione di accoglienza** è l'accordo con cui il cittadino NON-EU si impegna a realizzare il progetto di ricerca nei tempi e nei modi convenuti e l'Università si impegna ad accoglierlo; la convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro, le risorse mensili pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, l'obbligo dell'Ateneo di provvedere all'iscrizione del cittadino al Servizio Sanitario Nazionale ovvero l'indicazione della polizza assicurativa stipulata dal ricercatore;
- l'**accordo di integrazione** è l'accordo tra il cittadino NON-EU e l'Ateneo con cui si assicura il godimento dei diritti fondamentali e gli strumenti che consentano di acquisire la lingua, la cultura ed i principi della Costituzione italiana da parte del cittadino straniero, il quale si impegna al rispetto delle regole della società civile, al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione.
- il **permesso di soggiorno** è richiesto per tutti i soggiorni di durata superiore a tre mesi.

IL NULLA OSTA

DOCENTI UNIVERSITARI DI RUOLO

L'art. 27, comma 1, lettera c)¹ del D.Lgs. 286/1998 disciplina l'ingresso dei docenti universitari di ruolo destinati a svolgere in Italia un incarico accademico.

La domanda di nulla osta per lavoro subordinato è presentata telematicamente dall'Università al Ministero dell'Interno mediante il [Modello F](#), da compilare tramite la [procedura online sul portale ministeriale https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/](#).

¹ [D.Lgs. 286 del 1998, Art. 27 - Ingresso per lavoro in casi particolari](#)

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, ASSEGNISTI DI RICERCA, TITOLARI DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE, *VISITING SCIENTIST*

L'art. 27ter² del D.Lgs. 286/1998 disciplina le modalità di richiesta del nulla osta e del visto per ricerca scientifica per tutte le figure diverse dai docenti universitari di ruolo che svolgono nelle Università attività di ricerca; nello specifico: ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, titolari di contratti di collaborazione, *visiting scientist*.

Per queste figure l'Università presenta telematicamente la domanda di nulla osta per ricerca scientifica al Ministero dell'Interno mediante il Modello FR, da compilare tramite la procedura online sul portale ministeriale <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/>.

L'interessato e l'Università stipulano la convenzione di accoglienza con cui il cittadino NON-EU si impegna a realizzare il progetto di ricerca approvato dagli organi di amministrazione dell'Università che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione.

Il docente/ricercatori a tempo determinato/assegnista di ricerca/titolare di contratti di collaborazione/*visiting scientist* cittadino NON-EU è selezionato/individuato dall'Università degli Studi di Milano, accreditata al MUR e iscritta nell'apposito elenco tenuto dal Ministero.

Le competenze per il rilascio del nulla osta per lavoro subordinato e per ricerca scientifica, competono alla Prefettura di Milano.

Lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostatici all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta per lavoro subordinato ai docenti stranieri NON-EU ovvero per ricerca scientifica ai ricercatori (ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, titolari di contratti di collaborazione e *visiting scientist*).

La Prefettura trasmette il nulla osta all'Ambasciata/al Consolato italiano del Paese di provenienza del cittadino, dandone informazione all'Ateneo.

IL VISTO DI INGRESSO

Il visto può essere richiesto entro 180 giorni dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso per via telematica dallo Sportello Unico per l'Immigrazione alle Rappresentanze diplomatiche.

Il cittadino straniero, entro 180 giorni dalla data del rilascio del nulla osta, deve recarsi presso la l'Ambasciata/il Consolato italiano dello Stato di residenza per la richiesta e il ritiro del visto.

Munito del visto, dopo l'ingresso in Italia, il cittadino NON-EU (o, in sua vece, il datore di lavoro o suo delegato) deve prenotare un appuntamento presso la Prefettura di Milano: in quella sede, assistito dal datore di lavoro o suo delegato, sottoscrive l'accordo di integrazione e riceve i moduli e le istruzioni necessarie per la successiva richiesta del permesso di soggiorno.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

² [D.Lgs. 286 del 1998, Art. 27 ter - Ingresso e soggiorno per ricerca](#)

Il **permesso di soggiorno** per lavoro subordinato o ricerca scientifica è richiesto e rilasciato per la durata dell'incarico di docenza ovvero del programma di ricerca. La competenza per il rilascio del permesso di soggiorno è della **Questura di Milano**.

La richiesta viene presentata dal cittadino NON-EU alla Questura tramite gli Uffici Postali abilitati, contrassegnati dal logo "Sportello Amico", attraverso la spedizione di un apposito KIT rilasciato dalla Prefettura in sede di sottoscrizione dell'accordo di integrazione. L'Ufficio postale provvede a consegnare al cittadino straniero la ricevuta della raccomandata di spedizione dove sono stampati due codici identificativi personali (*user id* e *password*) tramite i quali si può conoscere, collegandosi al sito internet www.portaleimmigrazione.it lo stato di avanzamento della pratica, la data di convocazione per il fotosegnalamento e il successivo ritiro del permesso di soggiorno. Nelle more del rilascio del permesso, il cittadino straniero è considerato regolarmente soggiornante nel territorio previa esibizione del visto d'ingresso e della ricevuta dell'assicurata postale.

La Questura sottopone il cittadino straniero ai rilievi fotodattilografici (impronte digitali) e di fotosegnalamento (identificazione della persona) e provvede al rilascio del permesso di soggiorno.

*** **

I tempi per l'espletamento dell'intera procedura sono stimati in circa tre mesi, a seconda del paese di provenienza del ricercatore.

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

Il docente/ricercatore che rimane in Italia per più di 3 mesi può iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che garantisce l'assistenza sanitaria alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

In alternativa, è possibile stipulare una polizza assicurativa sanitaria privata valida in Italia che copra l'intero periodo di soggiorno, a copertura di tutte le spese collegate al rischio di malattia, infortunio e maternità.

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per i possessori di permesso di soggiorno per ricerca scientifica hanno modalità e costi diversificati in base alla tipologia di contratto di cui sono titolari:

- il docente/ricercatore a tempo determinato/titolare di altro contratto di collaborazione soggetto a IRPEF, ha diritto all'iscrizione obbligatoria gratuita al Servizio Sanitario Nazionale.

Per informazioni si rinvia al portale del Ministero della Salute <https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza%20sanitaria&menu=stranieri&tab=1>

- l'assegnista di ricerca/il titolare di un contratto di collaborazione esente da IRPEF può iscriversi volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale pagando un contributo forfettario annuale determinato secondo la tabella disponibile sul portale ministeriale https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1764_0_file.pdf

L'iscrizione al SSN si effettua presso l'Agenzia per la Tutela della Salute - ATS, richiedendo un appuntamento e presentando:

- domanda di iscrizione volontaria al SSN, su apposito modulo;
- ricevuta dell'appuntamento con la Questura rilasciata dall'ufficio postale;
- copia del contratto stipulato con l'Università e dell'eventuale reddito dell'anno precedente;
- codice fiscale;
- certificato o autocertificazione di residenza.

L'importo del contributo forfettario dell'iscrizione volontaria al SSN è calcolato sulla base del reddito percepito nell'anno precedente, partendo da una quota minima annua di € 387,34. La validità dell'iscrizione volontaria si esaurisce al 31 dicembre dell'anno di iscrizione.

L'Università ha previsto per gli assegnisti di ricerca, il rimborso della spesa sostenuta, previa presentazione della ricevuta di pagamento, per la parte di competenza dell'Università e quindi per i costi derivanti dal reddito riconducibile all'assegno di ricerca.

Uffici competenti dell'Università

Docenti di ruolo e ricercatori e tempo determinato: Direzione Legale e Procedure Concorsuali Personale Dipendente - [all'Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore: mail valcomp@unimi.it, Tel. 0250313071-3065/3102/3123.](#)

- assegnisti di ricerca: Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo - [Ufficio Contratti di Formazione e Ricerca](#)
- collaboratori autonomi: Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo - [Ufficio Incarichi e Collaborazioni Esterne](#)
- *visiting scientist*: Direzione Didattica e Formazione - [Ufficio Mobilità Internazionale e per la Promozione Internazionale](#)

Per informazioni di dettaglio si rinvia ai seguenti documenti:

Scheda PU- Procedura per l'ingresso di professore universitario

Scheda RS - Procedura per l'ingresso per ricerca scientifica

Scheda SF - Procedure per l'ingresso e il soggiorno di familiari

Milano, lì 4 aprile 2022